

## Camera dei Deputati

### **Disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante \_governance\_ del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,**

Onorevoli Presidenti, Onorevoli deputati,

a nome ANIR CONFINDUSTRIA, Associazione Nazionale Imprese della Ristorazione Collettiva che ho l'onore di presiedere, intendo ringraziarVi per l'invito a predisporre una memoria scritta, dandoci la possibilità di portare alla Vostra attenzione le nostre osservazioni circa le misure a sostegno delle imprese e del lavoro contenute nel decreto c.d. Semplificazioni, in modo da consentire un efficace intervento per rispondere alle esigenze economiche e sociali delle imprese, da noi rappresentate.

ANIR Confindustria nasce con la finalità di promuovere, rappresentare e tutelare i legittimi interessi di un cospicuo numero di aziende con cui ha aderito al sistema associativo e di rappresentanza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) per il tramite della Federazione CONFINDUSTRIA SERVIZI HCFS (HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS). ANIR Confindustria partecipa e contribuisce, insieme alla Federazione all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionale, sostenibile e capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

Il mercato della ristorazione collettiva in Italia rappresenta 1500 aziende e 100.000 lavoratori. Il fatturato complessivo raggiungi i 6 miliardi erogando 1 miliardi di pasti.

Il mondo dei Servizi che rappresentiamo è uno dei comparti che, proprio in considerazione della sua forza propulsiva e del capitale umano che comprende, deve essere visto come elemento chiave e fondante per la ripartenza del nostro Paese.

In un quadro complesso e variabile, le nostre aziende, il settore della ristorazione Collettiva ha svolto un ruolo essenziale nella fase di emergenza ma innegabilmente rivendica un ruolo altrettanto fondamentale, nel favorire la ripartenza del Paese.

Rappresentiamo, infatti, le imprese dedicate al benessere dei cittadini, alla cura delle dei luoghi di lavoro, delle scuole, degli ospedali; siamo le imprese che rendono moderna e sicura l'Italia e vorremmo mettere a servizio del Paese il nostro know-how e discutere le problematiche che le imprese Associate stanno vivendo.

Al fine di consentire un'analisi approfondita, riportiamo di seguito le nostre valutazioni su ognuno dei punti di maggiore interesse, redatte tenendo ben a mente che le nostre imprese e i nostri lavoratori, a prescindere dal settore merceologico e dalle dimensioni, debbano operare nella consapevolezza e nella serenità di poter disporre di strumenti economici, normativi e sociali che non solo garantiscano un'adeguata tutela in momenti nefasti come quello che stiamo attraversando, ma concorrano anche a determinare con vigore la fase di "ripresa e resilienza".

In merito al Decreto Legge in oggetto, le misure contenute avviano un'azione riformatrice di ampio respiro che avrà bisogno ed auspichiamo un sempre maggior coinvolgimento dei corpi intermedi, che certamente potranno contribuire all'innovazione che si intende perseguire e che abbia degli effetti permanenti e strutturali sulla nostra amministrazione, anche dopo la conclusione del PNRR.

Per questo, mi soffermerò su aspetti di carattere proprio del mondo dei servizi in relazione alla normativa dei contratti pubblici.

In primo luogo, merita rilevare che la nostra legislazione in materia di appalti, per quanto derivi ormai dalla recezione di direttive del Parlamento e del Consiglio europeo, conserva un'impostazione fondamentale pensata sul caso dell'appalto di lavori pubblici. In questa prospettiva, una serie di principi ed impostazioni di fondo della materia sono certamente scarsamente efficienti in quanto applicati anche alla generalità dei servizi ed, più ancora, ad alcune categorie di essi.

In questa prospettiva, quindi, è utile che – nel quadro omogeneo di fondo dato dalle norme comuni dettate dal codice dei contratti – la normativa e le disposizioni previste in materia di semplificazione, siano implementate tenendo conto delle specificità del settore dei servizi in quanto non completamente sovrapponibili a lavori e forniture; ed, ancora, a determinate categorie di servizi in particolare.

Sembra, quindi, opportuna una normativa che integri in modo minimo la disciplina generale del codice dei contratti pubblici in relazione ai servizi integrati per la gestione e la valorizzazione di patrimoni immobiliari e urbani e per i servizi integrati rivolti alla cura e alla cura della collettività come quelli della ristorazione collettiva.

Si tratta, infatti, di appalti ad altissimo impegno di manodopera (“labour intensive”), con una percentuale di lavoro femminile che sfiora l’80%, con attività del tutto strategiche in caso di epidemie – e nella normalità, per assicurare condizione effettive di sicurezza e benessere personale.

Nel quadro generale, pertanto, si auspica l’esclusione per tutti i servizi, a prescindere dall’intensità della manodopera, del criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, ammettendosi solo l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; riteniamo inoltre che sia giunto il momento di iniziare a considerare inapplicabili alcune formule che le stazioni appaltanti utilizzano che vanno a premiare in maniera significativa il prezzo più basso rispetto alla voce qualità innestando quindi le stesse dinamiche che si avrebbero nell’aggiudicazione secondo il principio del massimo ribasso.

Per quanto riguarda il mercato dei servizi credo che uno specifico approfondimento vada fatto in relazione alla modifica della disciplina del subappalto che purtroppo ci dispiace constatare essere anch’essa incentrata solamente sull’appalto di lavori e non sui servizi e ciò si evince anche dalla terminologia utilizzata.

Apprezzabile il contorno normativo di “garanzia” che è stato costruito a seguito del superamento del limite del subappalto in particolar modo mi riferisco al novellato comma 1 dell’articolo 105 del D.lgs. n.50 /2016 nel quale si prevede l’impossibilità di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Rimanendo sempre nell’ambito delle garanzie normative rispetto al subappalto rimane da capire come si applica il novellato comma 8 del medesimo articolo 105 laddove si dice che il contraente principale e il subappaltare sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”.

Come ultimo punto a partire dal 1 novembre 2021 il rischio è quello che nella discrezionalità delle stazioni appaltanti si possano verificare interventi limitativi al subappalto diversificati per lo stesso servizio tra regione e regione e questo non farebbe altro che incidere anche sulla progettazione e programmazione dell’attività d’impresa.

Altrettanto imprescindibile, appare la necessità di abrogare l'esclusione dell'appaltatore per cause imputabili al subappaltatore e il divieto generalizzato, per il soggetto che ha partecipato alla gara, di assumere il ruolo di subappaltatore. Inoltre, rispetto all'obbligo di indicare in sede di offerta la terna dei subappaltatori, sebbene sia apprezzabile la proroga della sospensione prevista dal DL Sblocca-cantieri, riteniamo necessaria l'abrogazione definitiva di tale adempimento.

Nel merito della misura prevista dal presente Decreto che interessa le "Semplificazioni in materia di contratti pubblici per l'affidamento di lavori beni e servizi", si ritiene opportuno, nonché necessario, contemplare i contratti in essere per la fornitura di servizi, che richiedono un adeguamento e un riequilibrio economico alla luce delle sostanziali modifiche e varianti derivanti dalla emergenza Pandemica, riconoscendole come varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti).

Nel ringraziare fin da ora per l'attenzione prestata alla presente memoria, resto a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Con osservanza

Roma lì 21 giugno 2021